

## La deforestazione in Sardegna, tra storia e attualità

di Lucia Firino

1. Ambiente, desertificazione, deforestazione. - 2. Il patrimonio boschivo e l'avvio della deforestazione nella storia della Sardegna. - 3. La politica forestale in Sardegna durante il Regno sabaudo e il Governo fascista. - 4. La maturazione di una diversa consapevolezza verso il patrimonio forestale sardo. - 5. L'attualità della problematica deforestativa in Sardegna: gli strumenti di difesa, nella cornice internazionale ed europea.

**1. - Ambiente, desertificazione, deforestazione.** L'approfondimento della tematica forestale implica la connessione argomentativa con due concetti fondamentali, quello di *ambiente* e quello di *desertificazione*. Nella originaria formulazione della Carta Costituzionale, solo gli artt. 9 e 32 contemplavano un riferimento indiretto all'ambiente, configurandolo come una precondizione strumentale al godimento degli altri diritti di cui l'uomo era titolare (visione antropocentrica della natura<sup>1</sup>). In un secondo momento, l'avviato percorso giurisprudenziale ha consentito di declinare l'ambiente come diritto della persona ad un ambiente salubre, attraverso una prima enucleazione dello stesso rispetto all'indefinitezza terminologica del lessema<sup>2</sup>. Alla visione antropocentrica si oppone la concezione ecocentrica<sup>3</sup> e olistica dell'ambiente: il presupposto esistenziale dell'ambiente non è più parametrato in ragione dell'utilità ricavata dall'uomo, bensì l'ambiente in sé «ha il diritto di esistere, persistere, mantenersi, rigenerarsi attraverso i propri cicli vitali, la propria struttura, le proprie funzioni e i propri processi evolutivi»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Si parla anche di «impostazione predatoria della natura, basata sul dominio incontrastato dell'essere umano che, invece di valorizzare gli ecosistemi esistenti, li svuota causando inevitabilmente i fenomeni calamitosi», in G. CHIOLA, *La Costituzione ambientale in Italia: un tentativo di costituzionalizzare il diritto della natura oppure un problematico rafforzamento dei riconoscimenti esistenti?*, in *Nomos - Le attualità nel diritto*, 2022, 2, consultabile in <https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/giovanni-chiola-la-costituzione-ambientale-in-italia-un-tentativo-di-costituzionalizzare-il-diritto-della-natura-oppure-un-problematico-rafforzamento-dei-riconoscimenti-esistenti/>.

<sup>2</sup> La Cassazione (Sez. Un.), con la sentenza 6 ottobre 1979, n. 5172 (in *Foro it.*, 1979, 2302), riconduce il diritto all'ambiente salubre alla categoria dei diritti della personalità, grazie al riferimento indiretto all'art. 32 della Costituzione. Si tratta di un diritto assoluto e perfetto, in quanto tale direttamente azionabile innanzi ai competenti organi di giustizia in caso di lesione ad opera di terzi. La tutela del diritto è finalizzata alla preservazione dei luoghi dove l'uomo vive il proprio "essere sociale" in un'ottica di salvaguardia della sua integrità psicofisica. M. MUNI, *La nozione di ambiente*, in *Innovazione e Diritto*, 2005, 6, 7.

<sup>3</sup> La visione ecocentrica, che ricolloca la natura al centro della relazione tra la stessa e l'essere umano prende le mosse, tra gli altri, da due importanti atti di risonanza internazionale: il Manifesto di Oslo (2016), approvato nell'ambito dell'Accademia di Diritto Ambientale dell'UCN (Unione internazionale per la conservazione della Natura) e l'Enciclica *Laudato si' sulla cura della casa comune* di Papa Francesco (18 giugno 2015). Dalla elaborazione di questa nuova impostazione di pensiero, sono conseguiti nuovi parametri giuridici di tutela e valorizzazione ecologica e di nuove modalità di *governance* territoriale nel settore ambientale, declinato in ogni sua specificità. A tal proposito, si parla di un nuovo costituzionalismo ecologico. In tal senso, G. CHIOLA, *op. cit.* Nella citata Enciclica, è introdotto il concetto di *ecologia integrale*, come un nuovo e omnicomprensivo approccio alla realtà ambientale che includa tutte le diverse caratterizzazioni dell'attuale società, da quella economica a quella socio-politica, tracciando il pericoloso nesso che unisce lo sfruttamento ambientale alle forme più estreme di povertà mondiale. Il testo integrale dell'Enciclica è consultabile in [www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco\\_20150524\\_enciclica-laudato-si.html](http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html).

<sup>4</sup> Art. 71 della Costituzione dell'Ecuador del 2008, rispetto alla quale è stato sottolineato il grande richiamo nelle altre Costituzioni latino-americane e anche in esperienze più distanti, in L. CUOCOLO, *Dallo Stato liberale allo "Stato ambientale". La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale comparato*, in *DPCE online*, 2022, 2, 1074, consultabile in <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1631>. Ad avviso dell'Autore, in senso ecocentrico opera anche la legge costituzionale n. 1/2022, grazie soprattutto al condizionamento esercitato dal diritto comparato sul sistema italiano. Aderendo a questa impostazione ricostruttiva, tutti gli elementi naturali, quali fiume, mari, alberi, sono portatori di

Nelle sue diverse pronunce, la Corte costituzionale ha ribadito il valore centrale dell'ambiente nel quadro dell'ordinamento italiano, sottolineandone la co-primarietà con gli altri beni costituzionali, poiché tutti dotati di pari dignità<sup>5</sup>.

Con la legge cost. n. 1/2022, è stato riformulato l'art. 9 della Cost., in base al quale la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni»<sup>6</sup>, e l'art. 41, in virtù del quale l'iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Il citato intervento normativo<sup>7</sup> è stato accolto in modo divergente dalla dottrina del momento. Una parte di essa ha salutato con favore<sup>8</sup> l'introduzione del bene *ambiente* tra i principi fondamentali della Costituzione<sup>9</sup>, ossia quelli racchiusi nei primi dodici articoli della Carta Fondamentale dello Stato, riconoscendo una precisa scelta di campo del legislatore, che si colloca in linea di continuità con le più volte confermate decisioni della giurisprudenza costituzionale. Così accade anche per la nuova formulazione dell'art. 41 della Cost.: se *ante* 2022, occorre riferirsi ad un indirizzo pretorio per sostenere e argomentare che la libertà di iniziativa economica privata conosceva un limite nel rispetto dell'ambiente, con la riforma citata non occorre più una attività di ermeneutica ricostruttiva, dato che il limite dell'ambiente è espressamente contemplato nel dettato costituzionale. Di segno opposto<sup>10</sup>, altra parte della dottrina ha ritenuto che la legge cost. n. 1/2022 abbia operato in senso ridondante e duplicativo<sup>11</sup>, considerando che l'ambiente era già contemplato dalla Costituzione, con la relativa riforma del 2001<sup>12</sup>.

---

interessi nella loro stessa essenza, perdendo qualsiasi connotazione secondaria rispetto all'azione umana eventualmente esercitata sugli stessi ed, in quanto tali, detti elementi naturali devono avere dei rappresentanti per la relativa amministrazione, sia ordinaria che straordinaria.

<sup>5</sup> Si segnalano le seguenti sentenze: Corte cost., 9 novembre 2006, n. 364; 14 novembre 2007, n. 378; 18 giugno 2008, n. 214, consultabili in <https://giurcost.org/decisioni>.

<sup>6</sup> Nella recente riformulazione, l'art. 9 della Cost. rimette alla legge dello Stato la disciplina della tutela degli animali.

<sup>7</sup> Questa riforma costituzionale si caratterizzerebbe per tre elementi: *a*) nella storia costituzionale italiana, si tratta della prima revisione operata sui principi fondamentali della Costituzione e rappresenta il primo intervento sul Titolo III della Costituzione, dedicato ai rapporti economici; *b*) l'iter di approvazione si è concluso in otto mesi, decorrenti dal 9 giugno 2021 all'8 febbraio 2022, con una tempistica deliberativa delle Camere molto rapida; *c*) la riforma è stata anticipata dalla elaborazione di ben otto proposte presentate al Senato e nove trattate in Camera dei deputati, con ciò comportando una rilevante difficoltà redazionale nel tentativo di accogliere e sintetizzare contenuti propositi estremamente variegati tra loro. Vedasi R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in *Federalismi.it*, 2022, 13, consultabile in <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47139>.

<sup>8</sup> Tra tutti, vedasi I.A. NICOTRA, *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*, in *Federalismi.it, Paper* del 30 giugno 2021; G. CHIOLA, *op. cit.*, chiarisce che l'inserimento dell'ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione ne eleva il grado di importanza, rendendolo prevalente nel bilanciamento con diversi beni di pari rango.

<sup>9</sup> Ad avviso di una parte della dottrina, i menzionati principi sarebbero sottratti al procedimento di revisione costituzionale, in base alle affermazioni formulate dalla Corte cost., nella sentenza n. 1146/1988 che, a ben vedere, ha parlato di «principi supremi dell'ordinamento», e non di «principi fondamentali della Costituzione». Per approfondire, R. MANFRELLOTTI, *Sul revisionismo costituzionale*, in *Rivista AIC - Associazione costituzionalisti italiani*, 2022, 12, pubblicato il 09 gennaio 2023.

<sup>10</sup> Vedasi F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, in *Federalismi.it, Paper* del 23 giugno 2021.

<sup>11</sup> Estremamente critico R. MONTALDO, *op.cit.*, parla di una riforma non necessaria, tale da determinare solo una confusione in termini. È stata inoltre coniata l'espressione *normazione iconica*, nel senso che la riforma *de qua* si sarebbe servita di immagini e simboli di facile comprensione, con l'obiettivo di simpatizzare il maggior numero di consensi, in G. SEVERINI - P. CARPENTIERI, *Sull'inutile, anzi dannosa modifica dell'art. 9 della Costituzione*, in *giustiziainsieme.it*, 22 settembre 2021, consultabile in <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-processo-amministrativo/1945-sull-inutile-anzi-dannosa-modifica-dell-articolo-9-della-costituzione?bitcount=0>. Gli Autori scrivono che la revisione costituzionale, operata in materia ambientale, «corrisponde a una concezione primaria e regressiva della legge, la espunge dalla realtà articolata dell'edificio del diritto per elevarla a prevaricatorio totem comunicazionale».

<sup>12</sup> In tal senso, anche P. DELL'ANNO, *Diritto dell'Ambiente*, Milano, 2022, 6. Inoltre, T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it, Paper* del 23 giugno 2021, ha sostenuto che l'inserimento dell'ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione apra la strada a possibili modifiche in senso peggiorativo. Posizione critica anche quella espressa da M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra*

Pacificamente può ritenersi, invece, confermato il rapporto di equi-ordinazione tra il bene ambiente e gli altri beni di rilevanza costituzionale, nel senso che l'attività interpretativa di bilanciamento tra gli stessi deve essere svolta senza prevaricazione dell'uno sull'altro, escludendo quindi la presenza di diritti *tiranni*<sup>13</sup>.

La riforma costituzionale, operata con la legge cost. n. 1/2022 rientra tra gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), avente l'obiettivo di promuovere la transizione ecologica e il massimo ricorso alle fonti rinnovabili di energia, nell'ottica di rilanciare il tessuto socio-economico del Paese, duramente compromesso dalla pandemia e poi aggravatosi con l'esplosione della guerra in Ucraina, a causa di una ridefinizione alternativa delle fonti di approvvigionamento energetico a livello europeo. Così ragionando, potrebbe ritenersi che il legislatore costituente abbia introdotto una riforma doppiamente additiva:

- sul piano assiologico, perché vi è il riconoscimento dell'ambiente tra i principi massimi e fondativi dell'ordinamento costituzionale;
- sul piano operativo, perché si amplia il novero dei beni ecologici, oggetto di tutela, rispetto a quelli di elaborazione giurisprudenziale<sup>14</sup>.

È innegabile, dunque, che l'emersione e l'affermazione di un valore costituisca un processo sociale in grado di mettere in discussione tutte le dinamiche fino a quel momento verificatesi, alla ricerca di un nuovo assetto di interessi e di qualificazioni formali e sociali.

Il *focus* sulla problematica ambientale, collocata sul piano assiologico, è in grado di spostare il baricentro delle valutazioni economiche: l'apice dell'attività produttiva (o, comunque, di mercato) non è solo il lucro imprenditoriale, ma è anche la sostenibilità ambientale delle scelte gestionali attuate. Si determina così il passaggio da una *economia lineare*, costruita sulle fasi unidirezionali di «approvvigionamento-produzione-consumo/scarto», ad una *economia circolare*, nella quale il sistema impresa è votato alla trasformazione e alla innovazione delle risorse impiegate, nell'ottica di un minor impatto sull'ambiente che, così facendo, diviene punto di partenza e punto di destinazione dell'intero ciclo produttivo. Quest'ultimo va a costituire, a sua volta, una articolazione intermedia di un procedimento socio-economico più ampio di

---

*rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2021, disponibile in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it): il quale parla di una riforma che, in realtà, rappresenterebbe «più un'occasione persa, piuttosto che un effettivo ed epocale passo in avanti».

<sup>13</sup> Corte cost., sentenze 9 maggio 2013, n. 85 (in *Giur. cost.*, 2013, 1424) e 23 marzo 2018, n. 58 (in *Consulta*, 2018, 2). Le due pronunce citate riguardavano l'acciaieria ILVA di Taranto: seppur l'ambiente rappresenti un valore primario, ciò non significa attribuirne una priorità gerarchica, sul piano assiologico e su quello operativo, essendo comunque sottoposto alla logica del bilanciamento con gli altri beni costituzionalmente tutelati, quali il diritto al lavoro e l'iniziativa economica. In sentenze più risalenti, e precisamente le sentenze 7 novembre 2007, n. 367 (in questa Riv., 2008, 537, con nota di S. CARMIGNANI, *Tutela del paesaggio, piani paesaggistici e competenze*) e 23 giugno 2008, n. 232 (in *Rvi. giur. edil.*, 2009, 94), la Corte costituzionale aveva affermato la primarietà della tutela ambientale, manifestando l'esigenza di una prevalenza applicativa rispetto agli altri valori costituzionali. Apparentemente potrebbe pensarsi ad un mutamento di indirizzo della Corte costituzionale in ordine all'intensità del valore del bene ambiente, ma è stato osservato che il principio della primarietà non costituisce un obbligo di risultato alla migliore tutela del bene ambiente, bensì richiede una particolare attenzione valutativa nell'ambito di ogni azione politica e amministrativa. Vedasi M. CECCHETTI, *La disciplina giuridica della tutela ambientale come "Diritto dell'ambiente"*, in *Federalismi.it*, 2006, 25, 152, consultabile in <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=6610>.

<sup>14</sup> G. CHIOLA, *op. cit.*, avverte del rischio che «più è dettagliato il disposto legislativo, più si allarga l'area delle possibili esclusioni, soprattutto in presenza di termini univoci». Sorge, infatti, una duplice linea problematica. In primo luogo, si pone come necessario e imprescindibile un processo definitorio, a livello nozionistico, dei concetti introdotti dal legislatore, che mal si concilia con una visione globale della problematica ambientale. In secondo luogo, potrebbero determinarsi delle relazioni di alta conflittualità tra beni di pari rilievo. Si pensi alla difficile ricostruzione relazionale, di stretta attualità, tra la tutela ambientale e tutela paesaggistica in materia di fotovoltaico: dal primo punto di vista, si concretizzerebbe una maggiore attenzione ai valori inquinanti sull'ambiente; però, l'apposizione dei pannelli fotovoltaici è considerato da molti un vero deturpamento del paesaggio, che può estendersi su aree terriere molto ampie o lungo le fasce costiere, come sta accadendo in Sardegna.

tutela ambientale, di cui rappresenta solo un parziale segmento. In questo quadro si colloca il fenomeno della deforestazione in Sardegna.

Nella sua accezione generale e condivisa dagli studi europei, la deforestazione è intesa come il processo di distruzione delle foreste, finalizzato alla modifica delle modalità di impiego del terreno<sup>15</sup>. Per converso, il degrado forestale consiste in un processo graduale legato alla raccolta insostenibile, tale da pregiudicare la capacità delle foreste<sup>16</sup> di produrre benefici essenziali, come il legname o la biodiversità. Le due definizioni si riconducono ad una logica di produttività in termini lucrativi, di cui l'esperienza storica del patri-monio boschivo della Sardegna rappresenta una eloquente testimonianza. Lo sfruttamento del territorio sardo e la sua conseguente deforestazione sono ascrivibili all'intervento antropico finalizzato alla creazione di spazi per le colture agrarie e per i pascoli. La tecnica utilizzata è l'accensione controllata dei fuochi, presente in Sardegna, come in altre Regioni a vocazione agricola e selvicolturale, quale pratica di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi. In base alle condizioni dei terreni, alla frequenza delle precipitazioni e al rischio di propagazione accidentale, la Regione Sardegna ha calendarizzato la tempistica degli abbruciamenti e ha procedimentalizzato il rilascio delle relative autorizzazioni, rimesse all'Ispettorato forestale competente per territorio.

Purtroppo, la realtà sarda conosce il drammatico fenomeno incendiario<sup>17</sup> di natura dolosa e colposa, soprattutto in corrispondenza della stagione estiva quando l'innescò dell'incendio è agevolato dalla infiammabilità della vegetazione mediterranea, ricca di resine e di olii essenziali, dalla aridità del terreno<sup>18</sup>, dai cambiamenti climatici. Potrebbe, dunque, affermarsi che il concorso dei menzionati fattori, ricondotti all'azione umana, costituisce la causa scatenante del processo di desertificazione. La Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione – Art. 1.f della UNCCD – la descrive come il processo degenerativo della produttività, della complessità biologica, della convenienza economica delle terre non più coltivate e coltivabili. Tra esse sono ricomprese le terre non irrigate, le praterie, le foreste e le superfici boschive sradicate per mano dell'uomo, in virtù in una diversa idea di sviluppo territoriale e di profitto economico. Le cause della desertificazione non possono racchiudersi in un compartimento stagno, incapace di illustrarne una completa ricostruzione esplicativa; si delinea, invece, un complesso articolato eziologico, i cui snodi fondamentali sono rappresentati dalle variazioni climatiche, dalle attività dell'uomo, dalle sue modalità di insediamento, dal deterioramento delle proprietà naturali della vegetazione e dell'am-

---

<sup>15</sup> Vedasi Parlamento europeo, *Le principali cause della deforestazione e le misure dell'UE per affrontarla*, in <https://www.europarl.europa.eu/topics/it/article/20221019STO44561/le-principali-cause-delladeforestazione-e-le-misure-dell-ue-per-affrontarla>, aggiornata il 18 dicembre 2024

<sup>16</sup> Nella l.r. n. 8 del 2016, all'art. 4, si precisa che i termini "bosco", "foresta" e "selva" sono sinonimi. Per *bosco* si intende qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale associata o meno a quella arbustiva spontanea o di origine artificiale, ivi compresa la macchia mediterranea, in qualsiasi stadio di sviluppo, tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento.

<sup>17</sup> M. PUXEDDU, *I grandi incendi forestali in Sardegna: dalla storia insegnamenti per oggi e per domani*, in *Silvae.it - Rivista tecnico-scientifica dell'Arma dei Carabinieri*, <https://www.carabinieri.it/media--comunicazione/silvae/la-rivista/aree-tematiche/incendi>, pubblicato il 4 luglio 2023. L'Autore riferisce del grande incendio della Nurra-Argentiera (Sassari), verificatosi nel luglio 1839 e registrato con origine colposa, che durò 15 giorni, causando vittime umane (numero non conosciuto) e colpendo 3 milioni di grandi lecci e 1 milione di grandi olivastri. Dato l'ingente numero di alberi incendiati, si ricava la gravità e l'estensione dell'incendio a carico del patrimonio forestale, come reperito nei documenti dell'epoca.

<sup>18</sup> A tal proposito, Legambiente ha reso noto che, nei primi sette mesi del 2025, in Sardegna sono stati bruciati 1.465 ettari di terreno in 19 roghi, ma la stima riferita non considera i fatti accaduti dopo il 31 luglio 2025. Vedasi Osservatorio per il Capitale naturale - Ufficio Biodiversità di Legambiente, *L'Italia in fumo*, 2025, in [www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/2025-Report-Incendi-1.pdf](http://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/2025-Report-Incendi-1.pdf). A fronte della situazione generale, la Regione Sardegna ha anticipato all'inizio dell'anno corrente l'adozione della Deliberazione n. 5/48 del 29 gennaio 2025, relativa al PRAI 2025 - Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025.



biente, nella sua onnicomprensività. Il degrado delle terre colpite dalla completa sterilizzazione della propria capacità riproduttiva è stata sintetizzata secondo un parametro di produttività biologica, sinonimo di «riduzione o distruzione del potenziale biologico del terreno che può condurre a condizioni desertiche»<sup>19</sup>. Lungo un percorso descrittivo, si potrebbe collocare dapprima la deforestazione, intesa quale processo umano volto alla eliminazione dei soprassuoli boschivi, al fine di consentire l'attivazione del terreno secondo molteplici modalità di sfruttamento, a costo di compromettere completamente la capacità del sistema forestale di autorigenerarsi per sé e per tutto l'ecosistema di relazione. L'irreversibile perdita di ogni beneficio ecosistemico, e soprattutto esistenziale, conduce inevitabilmente al processo di desertificazione<sup>20</sup>, stante l'incapacità fertile della terra di riprodursi nel ciclo naturale della vita e nella biodiversità, imputabile all'azione antropica deforestativa come principale fattore eziologico.

**2. - Il patrimonio boschivo e l'avvio della deforestazione nella storia della Sardegna.** Il solco narrativo della tematica in esame, delimitato dal concetto di ambiente in rapporto ai processi di desertificazione e di deforestazione, attesta una evoluzione concettuale della ricostruzione del processo di disboscamento, nel suo essere eliminazione della vegetazione arborea per mano dell'uomo, mossa da una pluralità di motivazioni individuali, collettive e istituzionali. L'avversione giudiciale rispetto agli incendi, come pratica culturale insita nel mondo contadino in grado di compromettere il patrimonio boschivo dell'Isola, già si rileva nella *Carta de Logu*<sup>21</sup>: l'incendio era considerato un delitto, punito con la ammenda e la rifusione dei danni provocati, se di natura colposa; punito con la pena di morte ovvero con il taglio della mano destra del responsabile, se di natura dolosa<sup>22</sup>. Fino al periodo feudale, la Sardegna godeva di un patrimonio

<sup>19</sup> Ci si riferisce alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla Desertificazione, tenutasi a Nairobi nel 1977: la desertificazione intesa come «riduzione o distruzione del potenziale biologico del terreno che può condurre a condizioni desertiche». La Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione ha preferito una definizione di desertificazione in termini di «degrado delle terre nelle aree aride, semi-aride e sub-umide secche, attribuibile a varie cause, fra le quali variazioni climatiche ed attività umane» (art. 1.a della UNCCD).

<sup>20</sup> Vedasi voce *Desertificazione*, in *SardegnaAmbiente*, consultabile in [portal.sardegnaasira.it/desertificazione#:~:text=Il%20processo%20di%20desertificazione%20lascia,ma%20soprattutto%20di%20attivit%C3%A0%20antropiche](http://portal.sardegnaasira.it/desertificazione#:~:text=Il%20processo%20di%20desertificazione%20lascia,ma%20soprattutto%20di%20attivit%C3%A0%20antropiche). La Sardegna rappresenta, ad oggi, una delle regioni europee maggiormente esposte al rischio della desertificazione e, ad avviso delle istituzioni locali, le cause sono da ricercarsi in tre fattori: a) le variazioni climatiche; b) le attività antropiche; c) l'incremento dei processi degenerativi del suolo e della vegetazione.

<sup>21</sup> In breve, la *Carta de Logu* è un testo giuridico in lingua sarda promulgato da Eleonora D'Arborea, che raccoglie le norme di diritto civile e penale valide nel regno giudiciale d'Arborea, stabilendo le pene corporali o pecuniarie secondo la gravità dei reati; vedasi ISTAR - Istituto Storico Arborense, *Carta de Logu*, consultabile in <https://www.istar.oristano.it/it/materiali/pubblicazioni-istar/carta-de-logu/index.html>. Il nucleo originario delle leggi che compone la *Carta de Logu* fu promulgato già da Mariano IV, che emanò un Codice rurale nel 1337, che regolamentava principalmente le attività agricole, quali le vigne, e l'allevamento. Tra il 1365 e il 1376, lo stesso Mariano IV fece elaborare il Codice civile e penale del giudicato, compilati probabilmente dal giurista Filippo Mameli. Solo con Eleonora, tra il 1388 e il 1392, i due nuclei legislativi di Mariano vennero riuniti in una unica *Carta de Logu*, aggiornati, e promulgati. La validità del testo giuridico fu riconosciuta ed estesa dagli aragonesi, nel 1421, all'intera Sardegna, e rimase in vigore fino al 1827, anno in cui fu emanato il Codice feliciano, che la andava a sostituire; per una breve consultazione, vedasi Redazione, *La Carta de Logu, la legge in Sardegna alla fine del Trecento*, in <https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/carta-de-logu-legge-sardegna-fine-trecento>, pubblicato il 28 settembre 2022.

<sup>22</sup> La normativa arborense contro gli incendi è oggetto della terza sezione: *Ordinamentos de fogu*, dal cap. XLV al XLIX della *Carta de Logu*, visionabile in [www.sardegnaforeste.it/sites/default/files/La%20Carta%20de%20Logu.pdf](http://www.sardegnaforeste.it/sites/default/files/La%20Carta%20de%20Logu.pdf).

boschivo estremamente ricco<sup>23</sup> e qualitativamente importante<sup>24</sup>, i cui utilizzi erano diversamente distribuiti tra la popolazione locale e il signore del luogo. Quest'ultimo era titolare del diritto di caccia. La prima esercitava, invece, gli *ademprivi*<sup>25</sup>, ossia diritti di sfruttamento su beni comuni, quali il pascolo, il legnatico e ghiandatico<sup>26</sup>, costituendo «il complesso dei diritti, competenti agli abitatori dei villaggi, poi Comuni, di usare del terreno, delle foreste o selve, o pascoli, e di analoghi mezzi di produzione pastoreccia od agraria, della grande massa dei beni appartenenti forse in diritto al dominio eminente dell'imperante, ma nel fatto sfruttati dalla collettività degli abitatori nella relativa giurisdizione loro territoriale»<sup>27</sup>. Si configurava un sistema economico di sussistenza<sup>28</sup>, basato sulla gestione comunitaria delle terre da parte del singolo villaggio<sup>29</sup>, distinguendosi in:

- *vidazzoni*, trattandosi di terre sottoposte al controllo del villaggio<sup>30</sup>, erano date in concessione a singoli

<sup>23</sup> Nella seconda metà del 1700 la copertura boschiva si estendeva nelle montagne del Sulcis e dell'Iglesiente. Al centro dell'Isola le foreste del Goceano si spingevano fino alle alture di Macomer e ai boschi di San Leonardo e di Scano Montiferro e a Seneghe, per congiungersi, tramite le selve di Pattada, di Buddusò, di Alà dei Sardi e di Monti, ai boschi della Gallura a nord, ed unirsi infine, ad oriente, alle foreste della Barbagia, dell'Ogliastra e del Gerrei. Ancora in parte boscosa era all'epoca la Nurra, e le montagne che sovrastano Bosa erano ricoperte di un unico manto forestale, in Sardegna Foreste RAS, *Dalle milizie forestali alle maestranze boschive: un altro po' di storia dei nostri boschi*, in <https://www.sardegnaforeste.it/notizia/dalle-milizie-forestali-alle-maestranze-boschive-un-altro-po-di-storia-dei-nostri-boschi>, pubblicato il 25 febbraio 2021.

<sup>24</sup> «Foreste qualitativamente appetibili per la bontà impareggiabile del legname superiore a quello d'Italia ed equivalente a quello di Borgogna, qualità primaria dell'Europa», come ebbe a relazionare nel 1824 un capitano a proposito dei boschi di San Leonardo, Sardegna Foreste RAS, *Dalle milizie forestali alle maestranze boschive: un altro po' di storia dei nostri boschi*, in <https://www.sardegnaforeste.it/notizia/dalle-milizie-forestali-alle-maestranze-boschive-un-altro-po-di-storia-dei-nostri-boschi>, pubblicato il 25 febbraio 2021. In prevalenza, il materiale boschivo forniva legna da ardere e carbone come esercizio di un diritto di sfruttamento sui beni comuni.

<sup>25</sup> Numerose informazioni sugli ademprivi sono state rilevate dalla lettura dei *Condaghes*, che erano i registri delle abbazie: le terre, denominate *popolari o comunari*, sulle quali erano esercitati gli *ademprivi* erano attribuite ai liberi o ai servi; talvolta, il fondo era rimesso ad un unico gruppo parentale ovvero all'utilizzo da parte di più comunità, in S. PUDDU, *Usi civici e tutela dell'ecosistema in Sardegna, fra tradizione e nuove prospettive*, in *Rivista giuridica sarda*, 2024, 3, 105.

<sup>26</sup> L'*ademprivio* è collocato nella figura degli usi civici, quale «fenomeno storico-giuridico di enorme latitudine», così in P. GROSSI, *Aspetti storico-giuridici degli usi civici*, in *Quaderni dell'Accademia dei Georgofili*, 2005, 22, che ricomprende una pluralità di diritti reali di godimento attribuiti a collettività o a gruppi di persone che condividono il «vincolo del vivere insieme una città, un paese o una frazione», così in V. CERULLI IRELLI - L. DE LUCIA, *Beni comuni e diritti collettivi*, in *Pol. dir.*, 2014, 10.

<sup>27</sup> G. TODDE, *Ademprivi della Sardegna*, in *Enc. Giuridica Italiana*, 1882, I, II, 9-10, 47, consultabile in [www.filologia-sarda.eu/publicazioni/pdf/cfstodde/04ademprivio.pdf](http://www.filologia-sarda.eu/publicazioni/pdf/cfstodde/04ademprivio.pdf).

<sup>28</sup> Detto sistema è determinato, in Sardegna, dalla scarsità della popolazione e dall'ampia estensione terriera; entrambi fattori che hanno favorito la nascita di pratiche comunitarie dal carattere arcaico ed autoctono, in S. PUDDU, *Usi civici e tutela dell'ecosistema in Sardegna, fra tradizione e nuove prospettive*, in *Rivista giuridica sarda*, 2024, 3, 104.

<sup>29</sup> Con il termine *fundamento* si indica il patrimonio base del singolo villaggio dell'Isola, le risorse fondiarie che esso deve sfruttare per la propria sopravvivenza e crescita. Attraverso l'utilizzo delle risorse naturali comuni si esprime l'idea che contadini e pastori hanno della loro relazione con l'elemento terra; una relazione caratterizzata dalla dinamicità e dalla mutevolezza. G.G. ORTU, *Villaggio e poteri signorili in Sardegna. Profilo storico della comunità rurale medievale e moderna*, Roma-Bari, 1998, 37: questo concetto può tradursi con l'espressione «dotazione aperta», considerato che le esigenze materiali e strumentali di una comunità non possono essere definite in termini assoluti e statici. Sul tema, E. CORTESE, *Appunti di storia giuridica sarda*, Milano, 1964, 65-117.

<sup>30</sup> La *vidazzione* rappresenta il sistema di agricoltura comunitaria che è stato praticato in Sardegna almeno sino alla metà del XIX secolo, consistente nella divisione della terra arativa in due parti: una era coltivata, l'altra era messa a riposo, con il fine di ristabilire la fertilità del terreno, in L. DI TUCCI, *Gli usi civici in Sardegna: un quadro storico*, in A. DEFFENU (a cura di), *Le terre civiche in Sardegna - problematiche giuridiche e valorizzazione*, Torino, 2021, 11. L'Autrice scrive «Proprio tale sistema costituisce un altro dei tratti originali della personalità storica e geografica dell'Isola, in quanto niente di simile è stato mai descritto per i paesi del Mediterraneo occidentale». Nel Codice d'Arborea, la *vidazzione* «faceva parte del territorio comune; vi seminava chi poteva; nessuno dei coltivatori risulta potesse dirsi proprietario del luogo seminato», in G. TODDE, *Ademprivi della Sardegna*, cit., 64.

abitanti per la coltura di cereali e ortaggi, alternando periodi di sfruttamento e di riposo del fondo;

- *cuylis* o *stazzos* o *furriadorgius*, costituivano una porzione di terra, concessa per il pascolo bovino e ovino, spazialmente distante dal villaggio, dove i concessionari stabilivano la propria abitazione e potevano svolgere una limitata attività di coltivazione, in funzione dei fabbisogni della famiglia;

- *cussorgie*: si configuravano come eccezione rispetto ai primi due, trattandosi di parti di fondo assegnato per il pascolo, a favore di persone e famiglie non appartenenti al villaggio, dietro il pagamento di un corrispettivo. Le *cussorgie* sono state adibite prevalentemente alla coltivazione di orzo, assumendo la denominazione di *orzaline*, come forma embrionale di proprietà privata<sup>31</sup>.

Con il trascorrere del tempo e la personalizzazione dell'uso, gli ademprivi hanno progressivamente perso la caratterizzazione dell'uso comune e il processo culminò sotto la dominazione piemontese. Con la Pace dell'Aia del 17 febbraio 1720, si concludeva la dominazione spagnola sulla Sardegna e si avviava il periodo di governo sabaudo<sup>32</sup>, che ha manifestato da subito un certo interesse economico verso il patrimonio forestale isolano. Il nuovo potere regio era fortemente attento al consolidamento delle strutture istituzionali, culturali e politiche piemontesi<sup>33</sup>, senza adeguatamente considerare la stratificata articolazione sociale della Sardegna, condizionata dai precedenti storici di etero-dominazione, dalla condizione di insularità, dalla distanza geopolitica rispetto ai centri nevralgici dei governi. La tensione tra le popolazioni locali e i sovrani sabaudi è esplosa nel 1820, con l'emanazione dell'Editto delle Chiudende, un decreto regio che consentiva:

- la creazione della proprietà privata;
- ai Comuni di recintare i terreni di proprietà, per poi ripartirli, venderli o affittarli;
- la eliminazione della proprietà collettiva dei fondi<sup>34</sup>.

In astratto, la cornice politica<sup>35</sup> dell'Editto delle Chiudende si prefiggeva di recidere il *cordone secolare* tra la Sardegna e il Medioevo, al fine di favorire lo sviluppo commerciale e industriale nell'Isola. Detto percorso imponeva, nella visione monarchica, una condizione necessaria: la creazione di una classe di piccoli e medi proprietari terrieri, capace di avviare un'agricoltura moderna.

---

<sup>31</sup> La storia dello sfruttamento terriero della Sardegna è trattata, nei suoi passaggi salienti, in *Storia delle Foreste Demaniali*, <https://www.sardegnaforeste.it/article/storia-delle-foreste-demaniali>, ultimo aggiornamento del 18 ottobre 2022

<sup>32</sup> Interessante è la ricostruzione storica in M. BRIGAGLIA - G. TANDA - A. MASTINO - L. GALOPPINI - A. MATTONE - P. SANNA - G. FOIS - G. MELIS, *Storia della Sardegna - Dalla preistoria ad oggi*, Cagliari, 2021.

<sup>33</sup> Si parla di un accentramento politico e istituzionale da parte del governo sabaudo, non corrispondente ai bisogni di un'Isola che non necessitava unicamente di interventi infrastrutturali o di sostegno al tessuto economico, ma soprattutto di un diverso rapporto con lo Stato: occorre ridefinire il rapporto tra centro e periferia, in L. LECIS, *Dalla conquista statutaria allo scontro rivendicativo con lo Stato: l'istituzione della Regione autonoma della Sardegna*, in *Quale storia - Rivista di storia contemporanea*, giugno-dicembre 2023, 1-2, 75-92. Le tensioni sociali tra il potere regio e la Sardegna sono culminate nella seconda metà dell'Ottocento con la teorizzazione della cosiddetta «questione sarda», che è aggravata dai malcontenti generati dallo sfruttamento massiccio dei boschi da parte del governo sabaudo: i documenti testimoniano che tra il 1820 ed il 1883 il manto boschivo dell'Isola è stato ridotto di quattro quinti raggiungendo la massima intensità di disboscamenti nel 1847, in F. CATERINI, *Colpi di scure e sensi di colpa - Storia del disboscamento della Sardegna dalle origini a oggi*, Sassari, 2024.

<sup>34</sup> Il regime della proprietà collettiva dei terreni aveva costituito un istituto della storia, dell'economia e della tradizione della Sardegna, fin dal tempo dei nuragici per poi essere sempre successivamente confermato nella legislazione dell'Isola. Vedasi *Editto delle chiudende 1820: una pagina di conflittualità nella storia sarda*, <https://www.sardegnaforeste.it/notizia/editto-delle-chiudende-1820-una-pagina-di-conflittualita-nella-storia-sarda>, pubblicato il 27 aprile 2010.

<sup>35</sup> La cornice politica si fondava sulla volontà regia di allineare la condizione socio-economica dell'Isola a quella del Piemonte, nonostante le profonde differenze intercorrenti tra le due realtà. Questa volontà è stata manifestata nella «fusione perfetta» con il Piemonte attraverso l'estensione alla Sardegna dei provvedimenti regi in tema di amministrazione e legislazione, nonostante fino al 1848 la Sardegna fosse già dotata di un proprio ordinamento giuridico e delle proprie istituzioni, di eredità iberica, in P. MAURANDI, *Introduzione a Giuseppe Todde - Scritti economici sulla Sardegna*, Cagliari, 2003, XI. «La fusione, presentata come atto decisivo e irrinunciabile per avviare un serio processo di sviluppo economico e sociale in una terra profondamente caratterizzata da sistemi di produzione feudali, si risolse ben presto per i sardi in un complessivo aggravamento delle condizioni di vita», in G. MURGIA, *Un'Isola, La sua storia - La Sardegna sabauda (1720-1847)*, Cagliari, 2014, 233.

In concreto, invece, si è registrato l'incremento dei dissidi nelle popolazioni locali, contrapponendo coloro che recintarono i fondi (i *prinzipales*<sup>36</sup>) e coloro che ne furono doppiamente esclusi: dalla recinzione e dalla possibilità di esercitarvi il pascolo o il legnatico, come uso pubblico del bene, osteggiato dai nuovi proprietari occupanti. Infatti, la recinzione abusiva di grandi spazi terrieri, in assenza delle prescritte autorizzazioni, ricomprendevano abbeveratoi, strade, pascoli ghiandiferi, boschi, sottratti di fatto dall'uso della comunità rurale di riferimento<sup>37</sup>. Il decreto era nettamente in contrasto con gli usi, consolidatisi nel tempo, della popolazione isolana, per la quale l'agricoltura comune e della pastorizia su terreni comuni costituivano le fondamentali forme di sussistenza.

**3. - La politica forestale in Sardegna durante il regno sabauda e il governo fascista.** Dalla seconda metà del 1800, in continuità con l'Editto delle Chiudende, ai Comuni sono stati attribuiti i restanti terreni ad uso collettivo, mentre lo Stato si riservava la proprietà demaniale su boschi, laghi, stagni e miniere. I dati dell'epoca descrivono una proprietà demaniale *ex ademprivile* pari a circa 500.000 ettari, di cui 345.000 di boschi. Il relativo depauperamento è stato ricondotto ai processi di modernizzazione e di industrializzazione sabauda<sup>38</sup>, quali:

- la lavorazione del pellame, di fondamentale importanza per l'economia sarda tra il XVIII e il XIX secolo, risultò qualitativamente migliore mediante una tecnica di lavorazione basata sulla corteccia della roverella, del leccio e della quercia<sup>39</sup>. La pratica di decorticare gli arbusti, pur determinando la morte delle piante, si incrementò in corrispondenza alla domanda del prodotto da parte della Francia, con la conseguente intensificazione della relazione commerciale;
- la produzione industriale e il taglio boschivo intensivo, configurandosi in una forma pre-embrionale, le materie prime utilizzate erano il legno e il carbone; il materiale deforestato della Sardegna era reinvestito per i processi di industrializzazione di tutto il Regno sabauda e per la realizzazione di opere infrastrutturali;
- i giacimenti minerari, che erano legati a doppio filo con la presenza limitrofa di superfici boschive, dalle quali realizzare le infrastrutture di estrazione, raccolta e successiva trasformazione del prodotto del sottosuolo;
- la concessione dei terreni: a fronte della arretratezza delle condizioni agricole della regione, la scelta sabauda si concentrò nel disboscamento di aree determinate, tali da favorire una maggiore produttività delle colture e una maggior insediamento dei pascoli e degli animali da allevamento<sup>40</sup>;
- la privatizzazione del taglio boschivo: il primo taglio da parte di un soggetto privato avvenne nel 1821, interessando ben 8000 alberi di roverella siti nei boschi di Scano Montiferro, nell'Oristanese<sup>41</sup>. La pratica

---

<sup>36</sup> G. MURGIA, cit., 92: l'Autore analizza la formazione del ceto sociale dei *prinzipales* con l'evolversi del fenomeno del banditismo sardo.

<sup>37</sup> E. BECCU, *Tra Cronaca e Storia le vicende del Patrimonio boschivo della Sardegna*, Sassari, 2000, 72, consultabile nella versione digitale in <https://www.sardegnaforeste.it/notizia/tra-cronaca-e-storia-le-vicende-del-patrimonio-boschivo-della-sardegna>.

<sup>38</sup> E. BECCU, *ibidem*.

<sup>39</sup> E. BECCU riferisce di una nota del 5 aprile 1814 dell'Intendente di Sassari, il quale «lamentò l'abuso molto scandaloso in tutto questo capo e particolarmente nella Baronia della Nurra di scorzare gli alberi d'elce per ricavarne la scorza (...) detta comunemente rusca».

<sup>40</sup> Un esempio del sopra citato processo insediativo, consolidatosi sotto la monarchia sabauda, è stato registrato nella Nurra, località collocata nel punto più a nord-ovest dell'Isola: tra il 1645 e il 1762, il Comune di Sassari aveva rilasciato 427 concessioni di terreni, consentendo a circa 800 famiglie originarie di Sassari, Tissi, Ossi e Osilo di dimorare stabilmente nella Nurra.

<sup>41</sup> Si trattava delle foreste di Scano Montiferro del Marchese Vivaldi Pasqua, duca di San Giovanni; foreste non rientranti nel feudo ma «(...) di privata sua pertinenza perché comperate in pubblico incanto (...)» come tenne a precisare il marchese, in E. BECCU, cit., 90. Negli stessi anni, considerato il successo della vendita del legname di Scanu, l'Impresa Chiappa procedeva ad un ulteriore taglio per conto della Marina Reale sabauda nella foresta demaniale di S. Leonardo. La naturale curvatura degli arbusti facilitava la costruzione delle navi della flotta reale.



andò avanti per diversi anni.

I più importanti atti normativi in materia forestale adottati nel periodo in esame sono stati:

- il r.d.l. n. 3267 del 1923: è stata formulata la sistematizzazione nella gestione del patrimonio silvo-pastorale dello Stato, dei Comuni e degli altri Enti, istituendo anche l'Azienda del demanio forestale di Stato;
- il r.d.l. n. 1066 del 1926: è stata istituita la Milizia Forestale<sup>42</sup>, quale organo deputato all'attuazione delle direttive del governo fascista;
- il r.d.l. n. 1 del 1941, convertito in l. 18 aprile 1941, n. 469, il cui fine era garantire l'approvvigionamento del carbone vegetale alle forze armate, alle industrie e alla popolazione civile in periodo di guerra. Il comando della Milizia nazionale forestale poteva, infatti, procedere a:
  - requisire il carbone vegetale, il soprassuolo dei boschi, i tagli dei boschi in corso di utilizzazione, i materiali e mezzi di lavoro e di trasporto;
  - reperire la forza lavoro necessaria per la produzione e il trasporto del carbone vegetale, che era considerata «mobilitata civilmente». Il massiccio consumo del patrimonio forestale nel territorio isolano determinò un ingente depauperamento di questa risorsa ambientale.

**4. - La maturazione di una diversa consapevolezza verso il patrimonio forestale sardo.** A fronte della grave situazione socio-economica post-bellica, fra il 1949 e il 1952 sono state approvate due leggi con la finalità di rimboschimento di estese superfici di terreni nudi e di realizzazione di opere a favore dell'economia montana e forestale, nell'ottica della salvaguardia territoriale<sup>43</sup>. Dal punto di vista normativo, inoltre, si ricordano:

- la l.r. n. 6 del 29 febbraio 1956, con la quale è stata istituita l'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda (AFDRS), previo passaggio delle competenze in materia forestale dallo Stato alla Regione;
- la l.r. n. 588 dell'11 giugno 1962, nota come *Piano di Rinascita della Sardegna*<sup>44</sup>: ai sensi dell'art. 22, si rimetteva alla Regione Sardegna l'acquisto, a favore della propria Azienda delle foreste demaniali, di terreni idonei ai fini della sistemazione idrogeologica e del rimboschimento e l'istituzione di un parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio. Per la sistemazione di

<sup>42</sup> La Milizia Forestale era un corpo armato dello Stato, con lo scopo di esercitare la vigilanza e la custodia del patrimonio forestale e di curare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia forestale, nonché esercitare la sorveglianza sui servizi della pesca, della caccia, dei regi tratturi e trazzere. In Sardegna, era costituita da una da una coorte autonoma con sede a Cagliari, e da due scuole (sottufficiali e militi forestali). Vedasi voce *Milizia nazionale forestale (1926-1943)*, in <http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it/document.aspx?uri=hap:localhost/repertori/R120730>.

<sup>43</sup> Si tratta della legge n. 264 del 1949 - Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati: art. 60 «Il proprietario di terreno idoneo a lavori di rimboschimento, di bonifica o di sistemazione montana, può chiedere l'autorizzazione ad aprire cantieri-scuola al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale ha facoltà di concederla. La stessa concessione può essere accordata anche ad Amministrazioni pubbliche, Enti o Consorzi nell'ambito delle leggi vigenti. // Qualora il rimboschimento non venga effettuato dal proprietario del suolo, il terreno dopo l'esecuzione delle semine o delle piantagioni è consegnato al Corpo forestale dello Stato per gli ulteriori interventi necessari ad assicurare il buon esito dei lavori. In tale caso la cessione temporanea del terreno è disciplinata con le norme stabilite dagli articoli 76 e 78 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. // Alle spese occorrenti per le indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento, per la fornitura di semi e piantine e per gli interventi atti ad assicurare il buon esito dei lavori è provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste» e della legge n. 991 del 1952 - Provvedimenti in favore dei territori montani: art. 3, comma 3 «I contributi di cui all'art. 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'art. 105 del regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, per la formazione di nuovi boschi, per la ricostruzione di boschi estraneamente deteriorati, per la formazione di boschi richiesti per la difesa di terreni o fabbricati e per la tutela delle condizioni igieniche, anche se non trattasi di terreni vincolati o vincolabili, vengono elevati al 75 per cento della spesa relativa».

<sup>44</sup> Il fine della legge n. 588 del 1962 era quello di favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 dello Statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3: il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, disponeva un piano organico straordinario ed aggiuntivo di interventi e assicurava il coordinamento in relazione ad esso di tutti gli interventi previsti dalle leggi statali al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale dell'Isola.

terreni non sufficientemente valorizzati di proprietà degli enti locali, ove fossero necessari interventi di riforestazione, ne è stata disposta la cessione all'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

Un ambizioso progetto di rimboschimento è stato introdotto nel Programma Pluriennale di Forestazione (PPF RAS, 1980), pari a 400.000 ettari nell'arco temporale di venti anni. L'esito finale è stato compromesso, però, dalla difficoltà di reperire le fonti di finanziamento e i terreni, adibiti ad agricoltura e ad allevamento, costituenti le principali fonti di sostentamento dell'Isola. Nel 1985 è stato, inoltre, istituito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda<sup>45</sup>, al quale sono stati attribuiti compiti di tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti pubblici; di tutela della flora e della vegetazione; di difesa del suolo dall'erosione.

Negli anni è stata incrementata la consistenza del patrimonio boschivo attraverso l'azione pubblica o mediante società private o a capitale misto (Marsilva SpA., SarFor., SAF.). Essenziale è stato il finanziamento comunitario delle operazioni di forestazione<sup>46</sup>. Nel 1999 è stata soppressa la Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda, con la contestuale istituzione dell'Ente Foreste Sardegna<sup>47</sup>, al quale è stato attribuito il patrimonio forestale prima gestito dalla menzionata azienda. Con la Legge Forestale Regionale (l.r. n. 8 del 27 aprile 2016), l'Ente è stato trasformato in Agenzia Regionale (FoReSTAS.), nella cui *mission* rientrano lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio forestale e faunistico del territorio regionale, nonché la creazione e diffusione di una cultura che contempli valori naturalistici, storici e culturali propri della Sardegna.

**5. - L'attualità della problematica deforestativa in Sardegna: gli strumenti di difesa, nella cornice internazionale ed europea.** Dal trascorso storico della Sardegna emerge il collegamento di assoluta imprescindibilità intercorrente tra il fenomeno deforestativo, l'eccessivo consumo di suolo<sup>48</sup> e la conseguente desertificazione del territorio. La poliedricità di concause, responsabili di questa pericolosa triade, è da annoverare nelle condotte di un singolo individuo, nelle scelte politiche di un certo governo, nelle modificazioni climatiche, nel quadro delle condizioni generali del pianeta. La menzionata imprescindibilità connota, a livello internazionale, l'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite<sup>49</sup> e i relativi Obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals - SDGs*) da raggiungere entro il 2030, in particolare:

- Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e *promuovere un'agricoltura sostenibile*, implementando pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici rispetto al verificarsi di eventi meteorologici estremi;
- Obiettivo 12. Garantire *modelli sostenibili di produzione e di consumo*, attraverso l'utilizzo efficiente delle risorse naturali;
- Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, *gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione*, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno

<sup>45</sup> L'istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda avvenne con la l. r. 5 novembre 1985, n. 26.

<sup>46</sup> Si pensi al regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale e al regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo.

<sup>47</sup> Si riferisce della l. r. n. 24 del 9 giugno 1999 - Istituzione dell'Ente Foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione.

<sup>48</sup> Interessante la lettura di D. CARLONI, *Il principio del contenimento del consumo di suolo: tra utopia e realtà*, in questa Riv., 2023, 6, consultabile in [rivistadga.it/wp-content/uploads/2023/11/Carlioni-Domiziana\\_articolo\\_suolo-.pdf](https://rivistadga.it/wp-content/uploads/2023/11/Carlioni-Domiziana_articolo_suolo-.pdf).

<sup>49</sup> L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata con Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU il 25 settembre 2015, è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - *Sustainable Development Goals, SDGs* - in un grande programma d'azione per un totale di 169 'target' o traguardi, in <https://unric.org/it/agenda-2030/>.

e fermare la perdita di diversità biologica.

La ricostruzione sostenibile della relazione uomo-ambiente, nell'impiego delle risorse forestali, presuppone un netto superamento della visione antropocentrica dell'ambiente, accogliendo una impostazione olistica e onnicomprensiva del valore ambientale in sé considerato, nel rispetto del riscritto art. 9 della Cost. Ad oggi, le foreste in Sardegna<sup>50</sup> rappresentano un immenso patrimonio per la comunità<sup>51</sup>, tratto caratterizzante del paesaggio e fisionomia delle tradizioni etnografiche. In Sardegna circa il 65 per cento della superficie forestale totale è di proprietà privata, spesso estremamente frammentata o «silente», cioè in uno stato di non gestione; il 30 per cento è di proprietà pubblica e la restante parte, circa il 5 per cento, non è classificata nella presente statistica<sup>52</sup>.

Così declinato, l'impiego del patrimonio forestale deve coniugarsi a logiche di implementazione e di valorizzazione, e non di mero sfruttamento lucrativo. La concretizzazione di questa consapevolezza umana e istituzionale verso le risorse ambientali passa attraverso l'elaborazione di adeguati piani strategici, a livello nazionale e regionale, nell'ambito della cornice europea. Nel 2021 la Commissione ha adottato una nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030<sup>53</sup>, che rappresenta una delle iniziative faro del *Green Deal* europeo e si basa sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Sottolineando l'essenzialità delle foreste, si prende atto della drastica riduzione della superficie forestale europea e del crescente processo di deforestazione<sup>54</sup>. La strategia definisce il quadro politico necessario a garantire, nell'UE, una crescita costante di foreste sane, diversificate e resilienti che contribuiscano in modo significativo agli obiettivi europei di valorizzazione delle zone rurali e di bioeconomia forestale sostenibile, che tiene conto della multifunzionalità<sup>55</sup> e della varietà delle foreste.

Si dettano due parametri fondamentali per l'efficacia della politica forestale:

a) il rispetto dei principi dell'economia circolare: un miglior utilizzo, riutilizzo e riciclaggio di tutti i prodotti a base di legno, recuperati ad esempio da siti in costruzione e demolizione, poiché una maggiore circolarità dei prodotti offre la possibilità di mantenere più a lungo nel ciclo economico tutti i prodotti a base di legno per molteplici usi.

b) l'approvvigionamento di prodotti in legno dovrebbe avvenire in sinergia con il miglioramento dello

<sup>50</sup> Secondo i dati dell'Inventario Forestale Nazionale (IFNC) del 2015, la superficie forestale totale in Sardegna è di circa 1.300.000 ettari (corrispondenti ad un enorme terreno quadrato con il lato lungo 13.000 chilometri). Di questa superficie il 48 per cento, circa 626.140 ettari sono classificati come «bosco», mentre circa 674.851 ettari sono classificati «Altre terre boscate». Le categorie forestali più rappresentative dei boschi alti sono leccete, sugherete, roverelle, pini mediterranei, conifere. I dati sono stati estratti da Sardegna Foreste - RAS, *Le foreste sarde: l'oro verde dell'Isola*, in [www.sardegnaforeste.it/notizia/le-foreste-sarde-loro-verde-dellisola](http://www.sardegnaforeste.it/notizia/le-foreste-sarde-loro-verde-dellisola), pubblicato il 29 aprile 2025.

<sup>51</sup> L'antropologo F. CATERINI, autore del libro *Colpi di scure e sensi di colpa - Storia del disboscamento della Sardegna dalle origini a oggi*, cit., riferisce che le popolazioni tradizionali della Sardegna hanno con il bosco una relazione *funzionale*, basata sulla consapevolezza diretta: il taglio del bosco determina la mancanza della legna per gli attrezzi, per gli infissi, per il riscaldamento personale e per la cottura dei cibi. Il bosco ha un ruolo importante per lo sviluppo dell'agricoltura, per l'alimentazione delle fonti idriche e la regimazione delle acque. A questa visione funzionale, le popolazioni tradizionali affiancano una considerazione *sacrale e simbolica* del bosco, che è un organismo vivo, luogo dove albergano gli spiriti degli antenati e le creature reali e immaginarie dell'inconscio e della fantasia, in A. PASCALE, *L'antropologo Fiorenzo Caterini ci racconta il disboscamento sardo*, <https://agrifoglio.ilfoglio.it/intervista/antropologo-fiorenzo-caterini-ci-racconta-il-disboscamento-sardo/>, intervista pubblicata il 26 luglio 2022.

<sup>52</sup> Sardegna Foreste - RAS, *Le foreste sarde: l'oro verde dell'Isola*, in [www.sardegnaforeste.it/notizia/le-foreste-sarde-loro-verde-dellisola](http://www.sardegnaforeste.it/notizia/le-foreste-sarde-loro-verde-dellisola), pubblicato il 29 aprile 2025.

<sup>53</sup> Comunicazione della Commissione UE COM(2021) 572 final del 16 luglio 2021, *Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030*, consultabile in [eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021DC0572&qid=1698158468325](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021DC0572&qid=1698158468325).

<sup>54</sup> Nella menzionata COM(2021) 572 final del 16 luglio 2021 si riferisce che «la superficie forestale continua a ridursi drasticamente in modo preoccupante di 4,7 milioni di ettari all'anno in media».

<sup>55</sup> Oltre ad un'economia basata sullo sfruttamento del legname, le foreste offrono una varietà di altri prodotti e servizi di pari importanza, dal cibo all'ecoturismo, che supportano le economie e il tessuto sociale delle aree rurali. Il valore stimato di tutti i prodotti non legnosi raccolti in Europa è di 19,5 miliardi di EUR all'anno, equivalenti a 77,80 EUR per ettaro all'anno. L'86 per cento dei prodotti forestali non legnosi raccolti è destinato al consumo personale.

stato di conservazione delle foreste europee e mondiali e con la tutela e il ripristino della biodiversità per garantire la resilienza forestale, l'adattamento climatico e la multifunzionalità delle foreste.

Sul piano nazionale, l'art. 6, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 – Testo Unico in Materia di Foreste e Filieri Forestali (TUFF) – ha introdotto la Strategia Forestale Nazionale<sup>56</sup> (SFN) che:

- a) definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola;
- b) ha una validità di venti anni ed è soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale;
- c) in coerenza con la SFN, le Regioni adottano programmi forestali regionali e provvedono alla loro revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale nazionale.

La Strategia Forestale Nazionale, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 9 febbraio 2022, costituisce l'asse portante di tutta la normativa in materia forestale. Si propone come documento strategico di indirizzo nazionale a supporto delle Amministrazioni centrali e di quelle regionali e delle Province autonome; inoltre, promuove la gestione sostenibile del patrimonio forestale nazionale, e quindi lo sviluppo del settore e delle sue risorse produttive, ambientali e socioculturali, in una visione di lungo termine e in attuazione degli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale ed europeo. La Strategia Forestale Nazionale si colloca al vertice della piramide della pianificazione regionale in materia forestale. La l.r. 27 aprile 2016, n. 8 *Legge forestale della Sardegna*<sup>57</sup>, all'art. 5 disciplina la pianificazione forestale secondo una articolazione incardinata su tre livelli gerarchici correlati tra loro<sup>58</sup>:

- Primo livello regionale, rappresentato dal Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), vigente nella sua prima versione redazionale del 2007, poiché la sua impostazione è stata completamente adottata dalla Legge forestale regionale. Si definiscono gli obiettivi strategici della politica forestale e la Regione Sardegna assume un ruolo di indirizzo e coordinamento dei successivi livelli della pianificazione.
- Secondo livello territoriale di area vasta, rappresentato dal Piano Forestale Territoriale di Distretto (PFTD); la dimensione distrettuale si fonda sui limiti amministrativi e racchiude le affinità di carattere fisico, vegetazionale, naturalistico e di identità storico-culturale delle popolazioni che vi risiedono. Contiene l'analisi di dettaglio del territorio locale e individua le destinazioni funzionali degli ambiti forestali, valutandone le potenzialità e valorizzando l'integrazione fra le diverse funzioni assolte dal bosco.
- Terzo livello locale aziendale, rappresentato dal Piano Forestale Particolareggiato (PFP): lo strumento operativo per la gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere e infrastrutture a esse connesse. La sua approvazione costituisce un elemento di premialità per l'accesso ai finanziamenti europei, nazionali e regionali destinati ai soprassuoli forestali.
- Si configura una struttura pianificatoria gerarchica su tre livelli, aventi competenza su una distribuzione territoriale decrescente, finalizzandosi all'esigenza di sinergia tra le istituzioni, di partecipazione pubblica ai processi decisionali, di coinvolgimento delle comunità locali nella condivisione di obiettivi e responsabilità.

La pianificazione forestale regionale è attuata mediante il Documento esecutivo di programmazione forestale (DEPF) contenente il programma degli interventi forestali, di durata triennale, con aggiornamento annuale. È approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di programmazione e con l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura. Accanto alla l.r. n. 8 del 2016, un più recente atto

<sup>56</sup> Il testo integrale della *Strategia Forestale Nazionale* è consultabile e scaricabile in formato pdf dalla pagina <https://www.reterurale.it/foreste/StrategiaForestaleNazionale>.

<sup>57</sup> Il testo integrale della l.r. n. 8 del 2016 è scaricabile in formato pdf in <https://leggi regionali.regione.sardegna.it/legge-regionale?data=27-4-2016&numero=8>.

<sup>58</sup> Sardegna Ambiente RAS, *Pianificazione forestale*, in <https://portal.sardegna.sira.it/pianificazione-forestale>.



legislativo si è focalizzato sulla tutela del patrimonio verde della Sardegna. Il Consiglio Regionale ha approvato, infatti, in via definitiva la l.r. 24 febbraio 2025, n. 4<sup>59</sup>, dedicata alla tutela, conservazione e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna.

Tre premesse importanti, in armonia con una maturata concezione ecosistemica<sup>60</sup> ed esistenziale dell'ambiente e delle sue componenti, hanno guidato la redazione della citata legge. In primo luogo, il testuale riconoscimento della multifunzionalità e, dunque, della molteplicità significativa della flora autoctona, nelle sue diverse implicazioni ambientale, naturalistica, paesaggistica, identitaria, sociale, scientifica, culturale, turistica e produttiva, tutte riconducibili alla valenza pubblica del bene protetto. In secondo luogo, la ricerca di un approccio multisettoriale e multilivello, garantendo l'attuazione degli impegni internazionali ed europei assunti dall'Italia nelle materie delle biodiversità e dello sviluppo sostenibile. Ed infine, evidenziando la stretta interconnessione tra patrimonio naturale e culturale, in attuazione della normativa ex d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Le misure di difesa delle specie vegetali originarie della Sardegna sono finalizzate a garantirne la sopravvivenza e la salvaguardia nel loro ambiente naturale, e mirano a:

a) contrastare i fenomeni di biopirateria, intendendo l'appropriazione o l'utilizzo abusivo di una risorsa genetica, in particolare di specie vegetali autoctone a fini commerciali non autorizzati;

b) vietare la raccolta, il taglio, l'estirpazione, il danneggiamento o la distruzione di esemplari o parti di essi appartenenti a specie protette a livello comunitario e regionale<sup>61</sup>.

La cornice degli interventi regionali è costituita dalla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile<sup>62</sup>: i diversi fini di proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica necessitano del miglioramento del sistema di prevenzione e di gestione degli incendi, nella condivisione decisionale e operativa di tutti gli attori interessati, comprese le comunità locali.

*Nel 1740, il Re aveva concesso al nobile svedese Carlo Gustavo Mandell il diritto di sfruttare tutte le miniere di Parte d'Ispi in cambio di un'esigua percentuale sul minerale raffinato; e gli aveva permesso di prelevare nelle circostanti foreste il carbone e la legna per le fonderie, costringendo i comuni a vere e*

<sup>59</sup> Il testo integrale della legge regionale della Sardegna n. 4 del 2025 è scaricabile in formato pdf in <https://leggiregionali.regione.sardegna.it/legge-regionale?data=24-02-2025&numero=4>.

<sup>60</sup> Si parla di concezione ecosistemica, in relazione ai servizi ecosistemici (SE), quali componenti dell'ecosistema, i suoi processi e le relative funzioni, che hanno valore pubblico. Ciò perché i SE forniscono agli abitanti di un territorio, benefici insostituibili, diretti o indiretti. Alcuni servizi hanno interesse globale, come il mantenimento della composizione chimica dell'atmosfera o gli effetti di un bosco; altri servizi si sviluppano in ragione della distanza di aree abitate, come accade per la stabilizzazione del suolo, il consumo dello stesso, la gestione agro-forestale; una terza tipologia di servizi possono esplicare esternalità positive solo in una dimensione locale, si pensi alla funzione ricreativa di un parco. I SE sono il risultato di processi ecologici, sociali, culturali e delle loro interazioni e, soprattutto nei paesaggi culturali, alcuni SE sono il risultato di una co-evoluzione storica di usi, regole d'uso, norme sociali e processi naturali, in R. SANTOLINI, *Servizi ecosistemici e sostenibilità*, in *Ecoscienza*, 2010, 3, 20 e ss.

<sup>61</sup> Ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 4 del 2025, sono escluse dai divieti menzionati le seguenti operazioni: le normali operazioni colturali su terreni agricoli; la raccolta di specie erbacee e arbustive spontanee o coltivate da parte di chi esercita legittimamente pratiche agro-pastorali, selvicolturali e raccolta di piante officinali, in conformità con la normativa nazionale; la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche; le operazioni di messa in sicurezza e salvaguardia dell'incolumità pubblica, come la pulizia di scarpate stradali e ferroviarie e la realizzazione di fasce antincendi; gli interventi selvicolturali sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale.

<sup>62</sup> Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile *Sardegna 2030*, in allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 39/56 del 8 ottobre 2021, consultabile in <https://www.regione.sardegna.it/argomenti/argomenti-speciali/sardegna2030-strategia-regionale-di-sviluppo-sostenibile>.

*proprie corvè e distruggendo così il patrimonio forestale della regione.*

*Lo scempio era continuato anche quando miniere e fonderie, scaduto il contratto trentennale di Mandell, furono gestite direttamente dal regio governo. Anzi da allora la situazione si era aggravata, perché le richieste di combustibile si erano fatte più pressanti e perentorie.*

*La folla radunata in piazza era convinta che la proposta dell'ingegnere nascondesse un tranello, ma Ferraris voleva solo aiutarli, e cercava di spiegarlo ad Angelo che gli faceva da interprete. Gli sprovveduti montanari erano lontani dall'immaginare che proprio il duro e autoritario Ferraris era uno dei pochi tecnici piemontesi preoccupati della progressiva distruzione dei boschi. Ferraris aveva più volte proposto che, per la fondita del minerale, venisse adoperato il carbon fossile che si ricavava nello stesso bacino minerario del Sulcis. Ma il Re, avidissimo della miserrima percentuale del 2% che gli spettava per contratto sull'argento e il piombo raffinati, respingeva tutte le proposte di esperimenti innovatori che rischiassero in qualche modo di ritardare il ritmo della produzione. Così l'ingegnere correva il rischio di passare per un sobillatore e un giacobino quando cercava di salvare quel poco che restava delle foreste di Parte d'Ispi e, dalla popolazione, veniva considerato un aguzzino dell'esoso governo.*

*Certo è che, quando si trattava di esigere il tributo della legna, Antonio Ferraris faceva sul serio e otteneva quel che voleva. Anche quella volta era deciso a farsi obbedire. Era un uomo d'azione, abituato a fare bene tutto ciò che faceva. Quella mattina, in piazza Frontera, si rese subito conto del malinteso che stava per nascere e, senza insistere sui volontari disse, sempre servendosi di Angelo che traduceva nel dialetto di Norbio, che, per il momento, non gli importava niente del carbone e della legna, e ascoltò egli stesso, con meraviglia, le proprie parole rimbombare nella piazza. Aspettò un momento poi saltò giù dal tavolo e, levatasi la giacca corse verso il torrente, entrò nell'acqua fino alla vita e, con le mani nude, cominciò a rimuovere i detriti accumulatisi in mezzo al fiume.*

*Venti o trenta uomini consegnarono alle donne i cavalli e i mantelli e lo seguirono. Dalle case vicine furono portati gli attrezzi: picconi, zappe, vanghe, corde, rampini. In pochi minuti la diga di detriti fu rimossa e la corrente defluì senza impedimenti. Ma il volume dell'acqua era sempre tale da impedire il guado del torrente, così che il paese rimaneva tagliato in due. Sulle due rive opposte, da piazza Frontera, asciutta per la sua posizione elevata e da piazza Cadoni, ancora invasa dall'acqua, la folla guardava attonita lo strano spettacolo offerto da quel forestiero avvezzo a comandare e a farsi obbedire, che lavorava come un manovale con l'acqua fino al petto lasciandosi ogni tanto la barba e i capelli con le mani bagnate e sporche di fango.*

*Ma la corrente continuava a portare in quantità tronchi, rami, grovigli di erbe e di cespugli, carogne di pecore, di mucche, di porci; e in poco tempo, la diga appena disfatta tornava a formarsi e l'acqua ricominciava a salire. Ferraris, rosso in faccia, urlava i suoi ordini, ma si faceva capire più con i gesti che con le parole. Angelo guardava col collo teso, come tutti gli altri, e intanto pensava a Valentina e alle sue sorelle. Chi sa per quanti giorni sarebbero rimaste bloccate, al di là del torrente, insieme con gli abitanti della riva destra.*

Giuseppe Dessì, *Paese d'Ombre*,  
Parte seconda, pp. 73-75  
Edizione Mondadori